

COMUNE DI PERLOZ
Valle d'Aosta



COMMUNE DE PERLOZ
Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC - approvazione aliquote Imu esercizio finanziario 2021.

L'anno **duemilaventuno** ed il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **diciotto,zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

Sotto la Presidenza della Sig.ra CHANOUX IVANA sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presenti	Assenti
CHANOUX IVANA	X	
CHARLES DENISE	X	
BONIN HELEN	X	
VENTURINI FEDERICO	X	
GLES AZ MATTIA	X	
MARTIN CHRISTIAN		X
CLERIN MARC	X	
VERCELLIN NOURISSAT MANUEL	X	
YOCCOZ ROBIN	X	
SOUDAZ SOLANGE	X	
	9	1

Assiste alla seduta il Segretario dell'Ente Sig.ra **BIELER Cinzia**.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU; - i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le

somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

EVIDENZIATO che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

VISTA la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

RILEVATO che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta si determina applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2021 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU anno 2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2021 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno di imposta 2021;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2021 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

Aliquota ridotta per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,6‰ (settevirgolasei per mille)
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)

Aliquota per i “beni merce” così come definiti dall’art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)
Aliquota gli immobili a comprovata destinazione turistico ricettiva, esclusa la categoria D, gestiti direttamente o concessi a terzi a titolo gratuito, dal titolare del diritto reale sull’immobile stesso (art. 16 regolamento IMU)	3,8‰ (trevirgolaottanta per mille)
Aliquota gli immobili a comprovata attività di somministrazione alimenti e bevande, laboratori artigianali o punti vendita, esercizi commerciali gestiti dal proprietario o concessi a terzi a titolo gratuito (art. 16 regolamento IMU)	3,8‰ (trevirgolaottanta per mille)

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di CAT. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00.

Richiamati:

- l’art. 21, comma 3, lettera a) l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, in merito alla competenza all’approvazione dei regolamenti in materia tributaria;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15.04.2021 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano della performance per il triennio 2021/2023, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 08.04.2021 di assegnazione delle quote di bilancio, ai sensi dell’articolo 46, comma 5 della l.r. 54/1998 e s.m. e i.;
- il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 04.04.2017;
- lo statuto comunale vigente.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’articolo 5, comma 1. lettera b) del regolamento comunale di contabilità, ai sensi dell’articolo 49 d.lgs. 267/2000.
- Il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta” e

dell'articolo 49bis della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Proceduto alle votazioni espresse in forma palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

- presenti n. 9 , assenti n. 1, astenuti /, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa indicate, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), con efficacia dal 1° gennaio 2021:

Aliquota ridotta per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,6‰ (settevirgolasei per mille)
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)
Aliquota per i "beni merce" così come definiti dall'art. 1 comma 751 della legge n. 160/2019	0,00 (zero)
Aliquota gli immobili a comprovata destinazione turistico ricettiva, esclusa la categoria D, gestiti direttamente o concessi a terzi a titolo gratuito, dal titolare del diritto reale sull'immobile stesso (art. 16 regolamento IMU)	3,8‰ (trevirgolaottanta per mille)
Aliquota gli immobili a comprovata attività di somministrazione alimenti e bevande, laboratori artigianali o punti vendita,	3,8‰ (trevirgolaottanta per mille)

esercizi commerciali gestiti dal proprietario o concessi a terzi a titolo gratuito (art. 16 regolamento IMU)	
--	--

2. DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di CAT. A/1, A/8 e A/9 e agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.
3. DI DARE ATTO che:
 - a) i termini ordinari per il versamento dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:

Acconto	16 giugno 2021
Saldo	16 dicembre 2021
Unica soluzione	16 giugno 2021

4. DI DARE atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 l. 296/2006;
5. DI STABILIRE che la presente deliberazione sarà inviato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CHANOUX IVANA

IL SEGRETARIO
F.to BIELER Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario dell'Ente, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il **09/06/2021** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al **24/06/2021**, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07/12/1998, n. 54, così come modificata dall'art. 7 della L.R. 21/02/2003, n. 3.

Perloz, lì 09/06/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to BIELER Cinzia

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Perloz, lì 09/06/2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to